



**REGIONE
PIEMONTE**
GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 218

Adunanza 28 settembre 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno 28 del mese di settembre alle ore 09:00 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Sergio CHIAMPARINO Presidente, Aldo RESCHIGNA Vicepresidente e degli Assessori Francesco BALOCCO, Monica CERUTTI, Giuseppina DE SANTIS, Augusto FERRARI, Giovanni Maria FERRARIS, Antonella PARIGI, Giovanna PENTENERO, Alberto VALMAGGIA, ~~Giorgio FERRERO, Antonino SAITTA,~~ con l'assistenza di Paola D'AMATO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti gli Assessori: FERRERO, SAITTA

(Omissis)

D.G.R. n. 1 - 5687

OGGETTO:

Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente dalla Regione Piemonte. Art. 24 D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica).

A relazione dell' Assessore DE SANTIS:

Con il presente provvedimento si procede alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente dalla Regione Piemonte al 23 settembre 2016 ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175 del 19/08/2016 (di seguito denominato TUSP), così come modificato dal D.Lgs. 100/2017.

Gli allegati al presente provvedimento, come esplicitato al comma 2 del medesimo art. 24 TU, costituiscono aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione approvato dalla Regione Piemonte, ai sensi della L. 190/2014 art. 1 c. 611 e ss., con DGR n. 18 – 1248 del 30/03/2015.

In tale deliberazione del 2015, la Giunta regionale, in autonomia rispetto al dettato normativo della L. 190, aveva previsto di avviare un'attività di monitoraggio ed aggiornamento costante circa l'attuazione del piano, mediante l'adozione di specifiche deliberazioni a scadenza trimestrale che dessero conto delle operazioni societarie in essere e dei conseguenti effetti delle medesime sulle società; l'ultimo aggiornamento è stato approvato con DGR. n. 29 – 4503 del 29/12/2016.

Come è possibile evincere dai precedenti Piani di razionalizzazione, la Regione Piemonte detiene un portafoglio di partecipazioni dirette e indirette che, a seguito di vari interventi normativi e prima ancora dell'emanazione del TUSP, nel corso degli anni è stato razionalizzato attraverso una serie di azioni poste in essere sino ad oggi di cui si indicano sinteticamente le più recenti:

a) Cessioni:

- Sagat Spa
- CIC s.r.l. (società partecipata da CSI Piemonte);
- Sace Spa (società partecipata di Finpiemonte Partecipazioni SpA);
- Terme di Acqui Spa (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni SpA);
- Enel Green Power srl (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni SpA).

b) Exit dalla compagine societaria:

- Consorzio insediamenti produttivi del Canavese (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni SpA);
- Altec spa (società partecipata da Icarus spa)
- Csp – Innovazione nelle ICT Scarl
- Corep
- Geac SpA

c) Fusioni e/o trasformazioni:

- IMA fusa in SPT e successiva trasformazione in DMO Turismo Scarl .
- Creso Scrl e Tenuta Cannona Srl incorporate in “Fondazione per la ricerca, la sperimentazione, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura piemontese – Agrion”

d) Liquidazioni

- Virtual Reality e Multimedia Park Spa (società partecipata di Finpiemonte Spa);
- Lumiq (società partecipata da Virtual Reality);
- Tecnoparco Srl (società partecipata da Finpiemonte Spa);
- Villa Gualino Scarl (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni SpA): liquidazione conclusa;
- Villa Melano (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni SpA ed SCR SpA);
- Eurofidi (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni SpA);
- SNOS srl (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni SpA);
- Icarus Scpa (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni SpA);
- Concessioni autostradali piemontesi SpA

e) Fallimento

- Pracatinat scpa
- Nordind Spa (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni SpA);

f) Concordato preventivo

- Saia SpA (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni SpA);

Si evidenzia, inoltre, che in data 4 agosto 2017 è stata presentata in tribunale la domanda di concordato in continuità per la società TNE SpA.

Alla L. 190/2014 hanno fatto seguito il già citato D. Lgs. 175/2016 - che ha effettuato una ricognizione delle numerose disposizioni già intervenute nell’ultimo decennio nel nostro ordinamento giuridico sulla normativa avente ad oggetto le società a partecipazione pubblica - ed il successivo decreto correttivo, D. Lgs. 100/2017.

In particolare, il TUSP contiene norme sulla costituzione, l’acquisto, il mantenimento e la gestione di società a totale o parziale partecipazione pubblica diretta o indiretta. Le finalità della

normativa vanno ricondotte a principi di efficienza, di tutela della concorrenza e del mercato e di razionalizzazione - riduzione della spesa pubblica.

Le previsioni del dettato prescrittivo riguardano, tra l'altro, le finalità perseguibili mediante le società a partecipazione pubblica, l'organizzazione e gestione delle società a controllo pubblico, compresa la composizione degli organi amministrativi e di controllo, le disposizioni relative al personale di dette società e le disposizioni di tipo finanziario nonché le situazioni di crisi d'impresa.

Inoltre, sono presenti norme in materia di razionalizzazione periodica (ex art. 20), e di revisione straordinaria (ex art. 24) delle partecipazioni pubbliche; in particolare l'art. 24 recita:

"1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'art. 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

(...)

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'art. 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2017.

(...)"

Dato conto che ai sensi dell'articolo 4 co. 1 del predetto TUSP, le "Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società".

Atteso che la Regione, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, e precisamente:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*

- *inoltre, secondo il comma 3:*

"..... al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "le pubbliche amministrazioni possono, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

Preso atto che per il comma 7 dell'art. 4 in argomento sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici.

Evidenziato che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente alla data del 23/9/2016 che:

- 1) *non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 TU;*
- 2) *non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, TU,*
- 3) *ricadano in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, c. 2, TU ovvero:*

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, TU, sopra citato;*
- b) *società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.*

Considerato altresì che le disposizioni del Testo Unico delle Società Partecipate devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

Pertanto, l'esame ricognitivo delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 175/2016, possedute direttamente ed indirettamente dalla Regione Piemonte alla data del 23/09/2016, espone il risultato della "revisione straordinaria delle partecipazioni" nei seguenti allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato I: Relazione tecnica di accompagnamento;
- Allegato II: Aggiornamento del piano operativo al 30 settembre 2017;
- Allegato III: Sintesi di tutta l'attività di razionalizzazione posta in essere a partire dal primo piano operativo sino ad oggi;
- Allegato IV: Tabelle Key Financial e Costi di Funzionamento delle singole società;
- Allegato V: Tabella di sintesi dei dati risultanti dalla revisione straordinaria quali risultanti dai bilanci al 31.12.2016 approvati nel 2017;
- Allegato VI: Schede di rendicontazione della Corte dei Conti – Deliberazione n. 19/SezA/2017/INPR del 21/07/2017.

Benché l'art. 24 del TUSP preveda che la ricognizione straordinaria venga predisposta sulla base delle partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 (ossia 23/09/2016), essendo ormai trascorso un anno da tale data, sono stati previsti quattro allegati aggiuntivi (All. I, II, III, IV) che riportano le operazioni societarie effettuate sino all'approvazione del bilancio 2016.

Considerato che sono oggetto di rilevazione straordinaria, ai sensi di quanto previsto dal TUSP, le partecipazioni dirette in:

- "Società per azioni"
- "Società in accomandita per azioni"
- "Società a responsabilità limitata"
- "Società cooperativa"
- "Società consortile per azioni"
- "Società consortile a responsabilità limitata"
- "Società semplice"
- "Società in accomandita semplice"
- "Società in nome collettivo"
- "Società estera"

Conseguentemente sono state esaminate unicamente le forme societarie in elenco, e non anche i consorzi o altre tipologie non societarie; pertanto sono state escluse le schede relative al CSI, TOP-IX, COREP, ATL Alexala, ATL Asti, ATL Novara, ATL Torino e Provincia e Fondazione per la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese – Agrion, non rientrando tali soggetti giuridici nel novero di cui tener conto per dare seguito all'adempimento in questione.

L'esito di tale ricognizione sarà comunicato alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed i relativi dati trasmessi alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto, individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle Finanze, attraverso l'applicativo "partecipazioni".

Si precisa che al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli Enti territoriali, il Presidente della Corte dei Conti ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze hanno sottoscritto, lo scorso 25 maggio 2016, un protocollo d'intesa unificando così la rilevazione dei dati sugli organismi partecipati dalle PPAA. attraverso la predisposizione di un modello standard di atto ricognitivo. Detto modello è stato pubblicato in data 19 luglio 2017 ed ha costituito lo schema per la redazione delle schede da trasmettere alla Corte dei Conti (corrispondente all'allegato VI alla

presente deliberazione). Si fa presente, a tal riguardo, che le specifiche di compilazione degli allegati sono state inserite nella relazione introduttiva inserita nell'allegato I. Occorre, a tal fine, precisare che, con deliberazione della Corte dei Conti - sez. regionale controllo per l'Emilia Romagna 28/3/2017 n. 54/PAR, sono state fornite indicazioni per definire la nozione di "fatturato", in quanto la stessa non è esente da elementi di ambiguità. Parallelamente, il Ministero dell'Economia e Finanze ha fornito, nelle FAQ relative alla redazione del piano straordinario di razionalizzazione, una diversa indicazione per misurare il parametro fatturato. Nelle schede costituenti allegato VI sono state, pertanto, riportate entrambe le misurazioni.

Si rimanda alle schede esplicative di ogni singola società la motivazione della scelta assunta per la razionalizzazione di ciascuna partecipazione regionale, con l'indicazione, per ogni società, dell'opzione prescelta tra quelle indicate dalla Corte dei Conti nella deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 21 luglio 2017 recante: "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, d. lgs. n. 175/2016.

Attestato che il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

d e l i b e r a

- di approvare la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie - Art. 24 D. Lgs. 175/2016 - possedute direttamente o indirettamente dalla Regione Piemonte alla data del 23 settembre 2016", così come descritta negli allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- Allegato I: Relazione tecnica di accompagnamento;
- Allegato II: Aggiornamento del piano operativo al 30 settembre 2017;
- Allegato III: Sintesi di tutta l'attività di razionalizzazione posta in essere a partire dal primo piano operativo sino ad oggi;
- Allegato IV: Tabelle Key Financial e Costi di Funzionamento delle singole società;
- Allegato V: Tabella di sintesi dei dati risultanti dalla revisione straordinaria quali risultanti dai bilanci al 31.12.2016 approvati nel 2017;
- Allegato VI: Schede di rendicontazione della Corte dei Conti – Deliberazione n. 19/SezA/2017/INPR del 21/07/2017.

- di dare mandato ai competenti uffici di trasmettere l'esito di tale ricognizione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto, individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle Finanze, attraverso l'applicativo "partecipazioni".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

(Omissis)

Il Presidente
della Giunta Regionale
Sergio CHIAMPARINO

Direzione Affari Istituzionali
e Avvocatura
Il funzionario verbalizzante
Paola D'AMATO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 28 settembre 2017.

cr/en

